



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA – I SEZIONE CIVILE

Composta da

Oggetto:

Giacinto BISOGNI	- Presidente -	Protezione internazionale
Umberto Luigi Cesare Giuseppe SCOTTI	- Consigliere -	R.G.N. 8021/2022
Clotilde PARISE	- Consigliere -	Cron.
Marco MARULLI	- Consigliere -	CC – 16/11/2022
Guido MERCOLINO	- Consigliere Rel. -	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8021/2022 R.G. proposto da
(omissis) , rappresentato e difeso dall'Avv. (omissis) ,
con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte
di cassazione;

– *ricorrente* –

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e di-
feso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via
dei Portoghesi, n. 12;

– *intimato* –

avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 1401/21, depositata il
29 settembre 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 novembre 2022
dal Consigliere Guido Mercolino.



Rilevato che (omissis) , cittadino del (omissis) , ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, avverso la sentenza del 29 settembre 2021, con cui la Corte d'appello di Salerno ha rigettato il gravame da lui interposto avverso l'ordinanza emessa l'8 novembre 2017 dal Tribunale di Salerno, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso del soggiorno per motivi umanitari proposta dal ricorrente;

che il Ministero dell'interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.

Considerato che è inammissibile la costituzione in giudizio del Ministero dell'interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale, dal momento che nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione il concorso delle parti alla fase decisoria deve realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l'intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. Cass. Sez. I, 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835);

che con l'unico motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 5, comma sesto, e 19 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificati dal d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, sostenendo che, nel rigettare la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, la sentenza impugnata ha ommesso di valutare la situazione d'instabilità politica e d'insicurezza esistente nel (omissis) , nonché di procedere alla comparazione con il livello d'integrazione sociale e lavorativa da lui raggiunto in Italia, tale da indurre a ritenere che il rimpatrio lo esporrebbe alla privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti fondamentali al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo della dignità personale;

che il motivo è fondato;

che, nel rigettare la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, la sentenza impugnata si è infatti attenuta al principio enunciato da questa Corte, secondo cui, ai fini dell'applicazione della predetta misura, non



è sufficiente l'esame del livello d'integrazione economico-sociale raggiunto dal richiedente in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato, ma occorre procedere ad una comparazione, da condursi caso per caso, con la situazione in cui egli versava prima di allontanarsi dal Paese di origine, ed alla quale si troverebbe nuovamente esposto in caso di rimpatrio, in modo tale da verificare se il reinserimento nel contesto di provenienza possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale (cfr. Cass., Sez. Un., 13/11/2019, n. 29459; Cass., Sez. I, 14/08/2020, n. 17130; 23/02/2018, n. 4455);

che la più recente giurisprudenza di legittimità ha peraltro precisato che, nell'ambito della valutazione richiesta ai fini dell'applicazione della misura in questione, dev'essere attribuito un particolare rilievo a situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità eventualmente in atto nel Paese di origine, le quali possono giustificare il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello d'integrazione economica e sociale in Italia;

che è stato altresì chiarito che, anche laddove non possano ravvisarsi le predette condizioni, la situazione in cui richiedente versava prima dell'espatrio è destinata ad assumere un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado d'integrazione che egli dimostri di aver raggiunto nella società italiana, aggiungendosi che, qualora si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel Paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, tale da recare un *vulnus* al diritto riconosciuto dall'art. 8 della CEDU, deve ritenersi sussistente un serio motivo di carattere umanitario, tale da giustificare, ai sensi dell'art. 5, comma sesto, del d.lgs. n. 286 del 1998, il riconoscimento del permesso di soggiorno (cfr. Cass., Sez. Un., 9/09/2021, n. 24413);

che, conformemente al predetto criterio, denominato di «proporzionalità inversa», si è affermata nella materia in esame la nozione di «comparazione attenuata», riferibile alle ipotesi in cui lo straniero abbia raggiunto un apprezzabile livello d'integrazione socio-lavorativa in Italia, e consistente nel ridimensionamento del ruolo assegnato, nell'ambito della predetta valutazione



comparativa, alla situazione in cui il richiedente versava prima dell'abbandono del Paese di origine, in favore di una più ampia considerazione del peggioramento che le sue condizioni di vita subirebbero in dipendenza del rimpatrio, sotto l'aspetto non solo del godimento dei diritti fondamentali, ma anche della situazione occupazionale (cfr. Cass., Sez. I, 10/01/2022, n. 465; 12/11/2021, n. 34095) e delle relazioni sociali e familiari (cfr. Cass., Sez. I, 12/01/2022, n. 677; 12/11/2021, n. 34096);

che, alla stregua di tali precisazioni, non può condividersi la valutazione compiuta dalla Corte territoriale, la quale, pur avendo dato atto del livello di integrazione raggiunto dal ricorrente in Italia, comprovato dall'avvenuto reperimento di una stabile occupazione e dallo svolgimento di un corso serale di enogastronomia, ne ha affermato l'insufficienza ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, ponendo in risalto l'omessa dimostrazione che il rimpatrio comporterebbe il suo reinserimento in un contesto sociale, politico ed ambientale idoneo a determinare una significativa compromissione dei suoi diritti fondamentali, e ciò sia in considerazione della mancata allegazione di elementi idonei ad evidenziare una condizione di vulnerabilità personale, sia della situazione personale in cui egli versava prima dell'abbandono del Paese di origine;

che la sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dalle censure accolte, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'appello di Salerno, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, nei sensi di cui in motivazione, e rinvia alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 16/11/2022

Il Presidente
Giacinto Bisogni

